



**DIREZIONE TURISMO – AMBIENTE – ENERGIA**  
**Servizio Gestione dei Rifiuti**  
**Ufficio Attività Amministrativa**

**DETERMINAZIONE n. DF3/ 82**

del

5 AGO. 2005

**OGGETTO**

**Decreto Legislativo 05.02.97 n. 22 e successive modifiche e integrazioni, art. 28 – Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti – Via S.P. Pedemontana – Loc. Cerratina – 66034 Lanciano (CH) - Autorizzazione all'esercizio di un impianto mobile per il trattamento meccanico dei rifiuti urbani non pericolosi.**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**VISTO** il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 avente ad oggetto: “Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, e successive modifiche ed integrazioni;

**RICHIAMATO** il contenuto del comma 7 dell'art. 28 del D.Lgs 22/97, secondo il quale gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, ad esclusione della sola riduzione volumetrica, sono autorizzati, in via definitiva dalla Regione ove l'interessato ha la sede legale;

**VISTO** il Decreto Ministeriale 28 Aprile 1998, n. 406 “Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell'Unione Europea, avente ad oggetto la disciplina dell'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;

**VISTO** il D.Lgs 13.01.2003 n. 36, avente per oggetto “Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;

**VISTO** il D.L. 30.06.05, n. 115;

**VISTA** la Legge Regionale 28.04.2000 n. 83 avente per oggetto “Testo Unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l'approvazione del Piano Regionale dei Rifiuti” art. 24;

**VISTA** la D.G.R. 10.12.03 n. 1198 avente per oggetto “L.R. 28.04.2000 n. 83 art. 20 – Disposizioni concernenti la costituzione delle garanzie finanziarie da parte dei soggetti intestatari di autorizzazioni regionali, ai sensi del D.Lgs n. 22/97, artt. 27 e 28, del D.Lgs n. 99/92, del D.Lgs n. 36/03 e della L. n. 372/99 per la realizzazione e l'esercizio di impianti di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, pubblicata sul B.U.R.A. n. 7 del 25/02/04;



GIUNTA REGIONALE

**VISTA** la D.G.R. 29/12/04 n. 1387 avente per oggetto "Direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi degli artt. 27, 28 e 46 del D.Lgs n. 22/97, del D.Lgs n. 36/03 e della L.R. n. 83/00, art. 25, pubblicata sul B.U.R.A. n. 13 del 09/03/05;

**VISTA** la domanda di autorizzazione di un impianto mobile per il trattamento meccanico dei rifiuti inoltrata dal Presidente del Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti di Lanciano con nota prot. n. 979 del 20/05/05;

**VISTI** gli elaborati allegati alla domanda, che risultano così costituiti:

- 1) Relazione tecnica;
- 2) Tavola n. 1: lay-out e sezioni;

**DATO ATTO** che il Servizio Gestione Rifiuti con nota prot. n. 5185 del 30/05/05 ha trasmesso all'ARTA - Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Provinciale di Chieti la documentazione pervenuta dal Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti Lanciano, di seguito elencata, per l'acquisizione del Parere tecnico di competenza ai sensi della L.R. 28.04.2000, n. 83:

- 1) Relazione tecnica;
- 2) Tavola n. 1: lay-out e sezioni;

**VISTO** il parere tecnico favorevole dell'ARTA - Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Provinciale di Chieti, espresso con nota prot. n. 2931 del 05/07/05 e acquisito al Servizio Gestione Rifiuti in data 11/07/05, prot. n. 6679, nel quale si esprime come di seguito riportato:

*Dall'esame della documentazione prodotta dal Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti R.S.U. di Lanciano, in merito all'autorizzazione (ai sensi dell'art. 28 comma 7 del D.Lgs 22/97) per l'esercizio di un impianto mobile per il trattamento meccanico dei rifiuti non pericolosi-urbani e speciali, consistente in:*

*Relazione Tecnica;*

*Tavola 1 - Lay-out e Sezioni,*

*si evince che i rifiuti prodotti dall'impianto mobile, composto essenzialmente da un tritratore-dilaceratore, da un vaglio rotante e da due elettromagneti, sono riconducibili a tre classi merceologiche:*

- *frazione secca;*
- *frazione umida;*
- *materiali metallici.*

*I materiali così ottenuti sono avviati a varie destinazioni ed in particolare per la frazione organica sono previste due possibili alternative:*

- 1. avviamento ad impianti di biostabilizzazione prima dello smaltimento in discarica o per riutilizzo in risanamenti ambientali o ricopertura giornaliera dei rifiuti in discarica;*
- 2. smaltimento in discarica per rifiuti urbani "trattati".*

*In merito al punto 2, la possibilità di destinare a smaltimento in discarica la sostanza organica separata senza essere assoggettata al successivo processo di igienizzazione e stabilizzazione risulta in contrasto gli atti promulgati dalla Regione Abruzzo in applicazione della normativa nazionale (D.Lgs 36/03).*



GIUNTA REGIONALE

*Infatti il Programma Regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili (D.G.R. n. 890/C/04) prevede la realizzazione di idonea impiantistica per il rifiuto indifferenziato, separato meccanicamente in due frazioni, secco e umido, e valorizzazione delle stesse come materiali e/o energia. Inoltre per la frazione umida stabilisce che "darà origine ad un compost biostabilizzato con indice respirometrico dinamico massimo di 800 mg ossigeno/kg/h che potrà essere utilizzato per ripristini ambientali".*

*La D.G.R. 400/04, che definisce le caratteristiche degli impianti di trattamento dei rifiuti urbani e i parametri indispensabili per il recupero o lo smaltimento dei rifiuti trattati, permette lo smaltimento in discarica della frazione organica solo dopo igienizzazione e stabilizzazione. Il raggiungimento della stabilità biologica per lo smaltimento in discarica o il suo utilizzo come ricopertura giornaliera dei rifiuti in discarica è appurato tramite l'Indice Respirometrico (IR) statico che dovrà essere  $< 500 \text{ mg O / kg / h}$  o con un IR dinamico  $< 1000 \text{ mg O / kg / h}$ ., mentre per l'utilizzo come materiale per recuperi ambientali tale IR deve avere uno dei due valori seguenti: IR statico  $< 400 \text{ mg O / kg / h}$  o con un IR dinamico  $< 800 \text{ mg O / kg / h}$ .*

*Pertanto la normativa della Regione Abruzzo negli indirizzi programmatici e nelle direttive attuative prevede che la frazione organica debba essere sempre sottoposta a igienizzazione e stabilizzazione al fine di acquisire le caratteristiche indispensabili al suo successivo utilizzo o smaltimento.*

*Il Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti-Lanciano proprio in considerazione delle caratteristiche degli impianti mobili, che come tali sono concepiti come temporanei, nel capitolo conclusivo della relazione tecnica indica delle precise scadenze entro le quali intende sottoporre all'approvazione il progetto per la realizzazione di un impianto definitivo di selezione e stabilizzazione dei rifiuti entro il 31/12/05. Ciò consentirà il rispetto delle scadenze degli obiettivi previsti dall'art. 5 del D.Lgs 36/03 sia in merito ai quantitativi che alla natura dei rifiuti trattati.*

*Inoltre tutte le fasi della lavorazione della campagna di attività, della quale dovrà essere data comunicazione entro i successivi 60 giorni dall'installazione dell'impianto mobile, sono previste entro uno spazio chiuso da realizzare nel sito. Tale spazio dovrà possedere caratteristiche costruttive e di durata temporale tali da non costituire una variante ai sensi dell'art. 21 comma 13 della L.R. 83/00.*

*Pertanto, si esprime parere positivo con le seguenti prescrizioni:*

- A. la frazione organica separata dovrà essere avviata ad idoneo impianto per il conclusivo trattamento di biostabilizzazione prima dello smaltimento in discarica o del suo utilizzo;*
- B. la struttura chiusa che dovrà ospitare l'impianto mobile, che il Consorzio intende realizzare, dovrà possedere caratteristiche costruttive e di durata tali da non costituire una variante ai sensi dell'art. 21 comma 13 della L.R. 83/00.*

*Si precisa inoltre che nella comunicazione di inizio attività dovrà essere esplicitato:*

- I. l'organigramma del personale adibito all'esercizio dell'impianto con individuazione del Direttore Tecnico Responsabile qualora lo stesso non coincida con quello della discarica;*
- II. la descrizione dettagliata del sito relativo alla campagna di attività per la quale viene presentata la comunicazione stessa;*
- III. la data di inizio e la durata della campagna di attività;*
- IV. i dati specifici inerenti l'attività (criteri di verifica di compatibilità tra rifiuti ed impianto, rifiuti risultanti e loro destinazione, la caratterizzazione merceologica);*



GIUNTA REGIONALE

*V. le modalità di esercizio (verifiche ed analisi di controllo, registrazione dei dati relativi all'attività stessa);*

*VI. la dichiarazione che il responsabile tecnico coincide con quello che risulta dall'iscrizione Albo Nazionale delle imprese di gestione dei rifiuti.*

**RITENUTO** che, in merito alle sopraindicate prescrizioni stabilite dal Dipartimento provinciale dell'ARTA di Chieti, occorre precisare come, nelle more del completamento del sistema impiantistico provinciale di gestione e trattamento della frazione organica derivante dai rifiuti di origine urbana e al fine di procedere ad una razionalizzazione dei costi di gestione dell'intero ciclo dei rifiuti urbani prodotti in ambito provinciale, limitatamente alle operazioni di biostabilizzazione della frazione organica prima del conferimento in discarica con esclusione quindi di qualsiasi utilizzo della stessa, si possa procedere ad una temporanea sospensione di tale obbligo, nei limiti temporali previsti dal citato D.L. n. 115/05 e tenendo conto della programmazione regionale in itinere in merito a quanto disposto all'art. 5 del D.Lgs. n. 36/03 in materia di rifiuti urbani biodegradabili;

**ATTESO** che l'autorizzazione all'esercizio degli impianti mobili ha validità sull'intero territorio nazionale, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal comma 7 dell'art. 28 del D.Lgs 05.02.97 n. 22;

**RILEVATO** altresì che per lo svolgimento delle singole campagne di attività dell'impianto, dovranno essere adempiute tutte le condizioni previste dal medesimo comma 7 dell'art. 28 del D.Lgs n. 22/97;

**EVIDENZIATO** che è fatto salvo quanto disposto dagli Enti sul cui territorio sono effettuate le singole campagne di attività;

**RILEVATO** altresì che il presente provvedimento, configura, per espressa disposizione di legge, comma 7 dell'art. 28 del D.Lgs 22/97, come un'autorizzazione all'esercizio e, pertanto, non deve essere considerata né come un'approvazione progettuale, né come un'omologazione dell'impianto mobile;

**RILEVATO** che, sempre in relazione alle singole campagne di attività, è fatto, inoltre, salvo quanto stabilito dalla normativa vigente in ordine agli aspetti, oltre che di carattere ambientale, di igiene e sicurezza del lavoro;

**VISTO** il D.L. 30.06.05, n. 115 recante "Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della Pubblica Amministrazione, che all'art. 11 dispone che la scadenza precedentemente fissata al 16.07.05 dall'art. 17, co. 1, 2 e 6, lett. a) del D.Lgs n. 36/03, viene procrastinata al 31.12.05;

**VISTA** la Legge Regionale 14/09/99, n. 77 contenente: "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";

**ACCERTATA** la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;



GIUNTA REGIONALE

## DETERMINA

- 1) **di autorizzare**, ai sensi dell'art. 28 comma 7 del D.Lgs 05.02.97 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, il Consorzio Comprensoriale Smaltimento rifiuti - Lanciano all'esercizio di un impianto mobile per il trattamento meccanico di rifiuti urbani non pericolosi provenienti dal territorio di competenza del Consorzio, a condizione che siano rispettate le osservazioni e/o prescrizioni dettate nel parere tecnico dell'ARTA – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Chieti, di cui alla nota prot. n. 2931 del 05/07/05, citate in premessa, che qui si abbiano integralmente riportate e trascritte, fatta eccezione per la prescrizione di cui al capo A, alla luce di quanto ritenuto in premessa;
- 2) **di stabilire** che, l'autorizzazione all'esercizio di cui al punto 1) è concessa per un periodo di cinque anni dalla data di notifica del presente provvedimento, ed è rinnovabile con le modalità previste all'art. 24 comma 5 della L.R. 28.04.2000 n. 83;
- 3) **di precisare** che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
  - deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria e dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
  - devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
  - le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell'attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste;
  - dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazioni; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;
  - deve essere evitato lo stoccaggio contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultino fra di loro chimicamente incompatibili e che possono dar luogo a reazioni indesiderate;
- 4) **di prescrivere** che nell'impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;



GIUNTA REGIONALE

- 5) **di fare salve** eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri tecnici, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;
- 6) **di richiamare** la ditta autorizzata:
  - agli obblighi previsti dagli artt. 11 e 12 del D.Lgs. n. 22/97;
  - all'acquisizione di eventuali altri pareri e autorizzazioni che si rendessero necessari per l'esercizio dell'attività di recupero dei rifiuti, nonché di comunicare l'inizio della singola campagna di recupero di rifiuti alla Provincia ed al Comune nel cui territorio si intende iniziare la campagna di attività suddetta;
  - agli obblighi, condizioni e prescrizioni derivanti dall'applicazione del D.Lgs n. 36/03 così come modificato dal D.L n. 115/05;
  - agli obblighi fissati agli artt.li 28 e 29 della L.R. n. 83/00;
- 7) **di obbligare** il Consorzio ai sensi delle D.G.R. n. 1198/10.12.03 e n. 1387/20.12.04, alla trasmissione, prima dell'avvio dell'esercizio dell'impianto, con la documentazione richiesta dall'art. 22 (realizzazione dell'impianto, esercizio provvisorio e collaudo funzionale) della L.R. 28.04.2000 n. 83 (Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l'approvazione del Piano Regionale dei Rifiuti), apposita garanzia finanziaria in duplice copia, conformi all'originale, a favore del Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo, a copertura di eventuali danni ambientali come stabilito nella D.G.R. n. 1387 del 29/12/04 (Allegato A art.2); detta garanzia finanziaria sarà controfirmata e restituita a codesta Società, previa verifica da parte di questo Servizio;
- 8) **di obbligare**, altresì, il Consorzio Comprensoriale smaltimento rifiuti- Lanciano all'iscrizione all'Albo Nazionale delle imprese di gestione dei rifiuti ai sensi del D.M. n. 406 del 28/04/98 art. 8, comma 1, lettera g);
- 9) **di stabilire** che l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 28 comma 4 del D.Lvo 22/97;
- 10) **di trasmettere** copia del presente provvedimento, all'Amministrazione Comunale di Lanciano, all'Amministrazione Provinciale di Chieti, all'ARTA - Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Direzione Centrale di Pescara, all'ARTA - Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Provinciale di Chieti e all'Albo Nazionale Imprese esercenti Attività nel settore dei rifiuti c/o la Camera di Commercio di L'Aquila;
- 11) **di trasmettere** altresì copia dello stesso alle altre Regioni, alle Province autonome di Trento e Bolzano, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio;
- 12) **di notificare**, ai sensi di legge, copia del provvedimento al Consorzio Comprensoriale Smaltimento rifiuti - Lanciano;
- 13) **di provvedere** alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.



REGIONE  
ABRUZZO



GIUNTA REGIONALE

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

L'ESPENSORE  
(Marco Famoso)

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO  
(Marco Famoso)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
(Dott. Massimo DI GIACINTO)